



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 aprile 2014  
(OR. en)**

**8002/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0228 (COD)**

---

---

**CODEC 850  
AGRIORG 55  
AGRIFIN 46  
AGRILEG 73  
PE 181**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, dal 2 al 3 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha adottato due emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-2).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, la commissione ha presentato un ulteriore emendamento, di compromesso (emendamento 4) <sup>1</sup>. Tale emendamento di compromesso era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra, ed era inteso a sostituire - piuttosto che integrare - i due emendamenti già presentati alla plenaria.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 2 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 4). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato <sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> L'emendamento 3 era già stato presentato e ritirato.

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**Basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri (COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0524),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0229/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0201/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<sup>2</sup>;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 43 del 15.2.2012, pag. 64.

**P7\_TC1-COD(2011)0228**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio<sup>3</sup> si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce che l'autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza. Queste reti comprendono una base di dati informatizzata che deve contenere almeno, quale requisito minimo, una serie di elementi stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE, compreso il codice di identificazione di ciascun animale.

---

<sup>1</sup> GU C 43 del 15.2.2012, pag. 64.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014.

<sup>3</sup> Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

- (2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. *Esso prevede, in via generale, che i due mezzi di identificazione ufficiali assegnati ad un animale rechino lo stesso codice di identificazione. Tuttavia, durante la fase iniziale di adeguamento all'uso degli identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione, non si può escludere che, in determinati casi, le limitazioni tecniche di configurazione del codice di identificazione originario di un animale impediscano la sua riproduzione su un identificatore elettronico. Ciò potrebbe verificarsi qualora i caratteri che formano il codice identificativo esistente impedisca al codice di poter essere convertito in un formato elettronico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede deroghe transitorie specifiche che consentono l'applicazione di un identificatore elettronico anche agli animali in questione, purché sia garantita la piena tracciabilità e sia possibile la loro identificazione individuale, compresa l'identificazione dell'azienda in cui sono nati. È opportuno tenere conto della possibilità di utilizzare tali identificativi elettronici nell'elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate di cui alla direttiva 64/432/CEE.*

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

**I**

- (3) A fini di coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno aggiungere anche tali elementi all'elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate figurante nella direttiva 64/432/CEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 64/432/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

All'articolo 14, paragrafo 3, parte C, della direttiva 64/432/CEE, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) Per ciascun animale:

- il codice *o i codici* di identificazione *unici, per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4 ter, all'articolo 4 quater, paragrafo 1, e all'articolo 4 quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio\**,
- la data di nascita,
- il sesso,
- la razza o il mantello,
- il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000,



- il numero di identificazione dell'azienda di nascita,
- i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda,
- la data del decesso o della macellazione,
- il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale.

---

\* Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).".

## Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...<sup>+</sup>. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Essi applicano tali misure dal ...<sup>++</sup>.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità secondo le quali è fatto tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

---

<sup>+</sup> ***GU si prega di inserire la data: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva (la direttiva modificativa).***

<sup>++</sup> ***GU si prega di inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. .../2014 (PE-CONS 26/14 - 2011/0229(COD)).***

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*